

„ non esiste opposizione alcuna. (*Tit. 2, cap. 3, art. 69.*)

49. „ Gli sposi prima del matrimonio dovranno presentare l'atto della nascita rispettiva all'Ufficiale dello Stato Civile. Chi fosse nella impossibilità di presentare l'atto di nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà rilasciato dal Giudice di Pace del luogo di nascita, o del domicilio, nei modi prescritti nei seguenti articoli. (*Tit. 2, cap. 3, art. 70.*)

50. „ L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell'uno o dell'altro sesso, siano o no parenti, dei nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quello de' genitori, se sono conosciuti, del luogo, e per quanto sarà possibile, dell'epoca di sua nascita, e le cause per le quali non può produrre l'atto. I testimonj sottoscriveranno l'atto di notorietà unitamente al Giudice di Pace, e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione. = veggasi la modula segnata E. (*Tit. 2, cap. 3, art. 71.*)

51. „ L'atto di notorietà sarà presentato al Tribunale di Prima Istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimonio. Il Tribunale dopo aver sentito il Regio Procuratore darà o ricuserà la sua omologazione, a misura che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiarazioni dei testi-